

**CHIARIMENTI SUL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI CONCERNENTI IMMOBILI URBANI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DI TALUNE DOMANDE DI VOLTURA ED ALL'USO DEI MODELLI A RIGOROSO RENDICONTO (MOD. 51, MODD. A E B)**

In risposta a richieste di chiarimento da più parti avanzate sugli argomenti in oggetto, si precisa quanto segue.

1) — Le partite istituite con Modd. 55 autoallestiti devono essere considerate certificabili come quelle in cui è stato completato anche il classamento; in esse infatti, come già indicato nella Circolare n. 2/84, possono in particolare essere registrate domande di voltura.

Pertanto le relative certificazioni, che non possono conseguentemente essere considerate alla stregua di "attestazioni di presentata dichiarazione", hanno validità limitata, come previsto dalla legge, a tre mesi.

2) — Del pari, le copie di Modd. 44 presentati per variazioni di immobili già riportati a Modd. 55 e quindi definiti nell'indicativo catastale, sono da considerare come certificazione e non come attestazioni.

All'opposto, quelle di Modd. 44 presentati per variazioni di immobili non ancora riportati a Modd. 55 e quindi contenenti i soli identificativi di protocollo e anno, sono da considerarsi attestazioni e quindi valide nel tempo fino a quando l'Ufficio non avrà provveduto ad inventariare i beni in partita C.E.U.

3) — Le certificazioni (o attestazioni) di cui ai punti 1) e 2) possono essere richieste — come ogni altra — direttamente a vista ovvero per posta; in questo secondo caso — a meno che non sia utilizzata la comune carta bollata — il consueto modello di richiesta (Mod. R.C.) dovrà essere assoggettato all'imposta di bollo, come del resto già previsto nello stampato.

Per le richieste di certificati da trarre da Modd. 55 autoallestiti, l'indicazione della partita è elemento sufficiente per ottenerne il rilascio; la stessa cosa può dirsi per i Modd. 44, con riferimento agli estremi delle variazioni (peraltro in tal caso le ricerche richiedono tempi più lunghi, che possono essere ridotti qualora, ai fini appunto di una più sollecita definizione, gli interessati ne producano copia).

4) — Deve considerarsi unica certificazione, come più volte chiarito, quella che ha in comune almeno un intestato pur se compreso in partite diverse. La norma è valida anche per i Modd. 44 che riguardino lo stesso intestato, poiché solo per opportunità pratica d'ufficio nella richiamata circolare si è stabilito che siano prodotti tanti Modd. 44 quante sono le u.i.u. da variare.

5) — Le copie o certificazioni, riferibili ai Modd. 55 autoallestiti presentati con le procedure indicate nella Circolare n. 15/85, devono essere preferibilmente richieste e quindi rilasciate nella Sezione in cui essi sono depositati all'atto della richiesta: della situazione deve essere conseguentemente reso edotto il pubblico mediante appositi e tempestivi avvisi. Deve essere in ogni caso chiarito agli interessati che le richieste presentate nell'altra Sezione saranno inevitabilmente evase in tempi dilazionati.

6) — Per le domande di voltura interessanti beni che siano stati oggetto di variazione rispetto allo stato risultante nella relativa scheda di partita — e per i quali di conseguenza risulti preventivamente presentata una denuncia Mod. 44 —, la certificazione da allegare è quella derivante dal Mod. 44 medesimo.

Coerentemente con tale impostazione, che corrisponde d'altra parte alle esigenze della trattazione automatica della domanda di voltura, gli indicativi catastali dei beni oggetto di trasferimento, deducibili dalla certificazione anzidetta, devono essere riportati solo nel Quadro B — Parte II — corredati anche dal numero e anno di protocollo della denuncia di variazione; va invece omesso ogni riferimento agli indicativi catastali dei beni, così come erano identificati prima della variazione. La eventuale cronistoria dei passaggi intermedi deve partire dalla ditta catastale risultante nello stesso Mod. 44 e non dalla "ditta risultante dall'ultimo atto".

Delle presenti disposizioni devono essere resi edotti con sollecitudine i signori Notai.

7) — Pervengono frequenti segnalazioni di mancanze temporanee di modelli a rigoroso rendiconto (Modd. A e B e Mod. 51). In caso di indisponibilità temporanea dei Modd. A e B, dovrà essere consentita la presentazione di planimetrie su carta millimetrata tagliata in formato eguale a quello dei modelli mancanti — salva l'eccezione già contemplata della necessaria maggiore estensione —, corredate di tutte le informazioni ordinariamente richieste.

Per la indisponibilità del Mod. 51 con annesso Mod. 51/FTP — peraltro molto meno frequente — si dovrà provvedere eccezionalmente alla riproduzione fotostatica del modello ufficiale mancante, senza alcuna variazione; nello stesso modo si comporterà il professionista che voglia presentare un estratto autoallestito per l'autenticazione. È in ogni caso interdetta ogni commercializzazione di tali riproduzioni, mentre si devono ritenere abrogate tutte le concessioni di sperimentazione di formati diversi da quello ufficiale.

Si coglie l'occasione per rammentare l'importanza che gli immobili oggetto di dichiarazione siano immediatamente definiti nell'indicativo; e ciò non solo per tener conto degli scopi della legge n. 52/85, ma altresì per le conseguenze sulla gestione dell'arretrato; infatti la individuazione dell'immobile attraverso il numero e anno di protocollo, in surrogazione dell'indicativo mancante, costringe ovviamente ad un intervento per la definizione di tale indicativo prima della registrazione di ogni eventuale voltura, così come di ogni possibile variazione.

Si prega dare assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

*Servizio T.C. III*

*Prot. N. 3/2384 del 23 luglio 1986*

#### **N.C.E.U. — APPLICAZIONE AMMENDE**

Come è noto, la Legge n. 47/85, al comma 2° dell'articolo 52, dispone che tutte le opere ultimate entro l'entrata in vigore della Legge medesima (17/3/1985) ed originanti denunce di nuova costruzione o variazioni nello stato che non siano state ancora iscritte, debbono essere dichiarate in catasto.

Il successivo Decreto Legge del 20/11/85 n. 656, al comma 4° dell'articolo 1, fissa come scadenza per la loro presentazione il 31 dicembre 1986.

Il 3° comma dell'articolo 52 della Legge 47/85, modificato dall'articolo 4 del menzionato Decreto Legge, dispone altresì che per le dichiarazioni presentate successivamente al 31/12/86, sia ap-